



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1988

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Articoli 9 e 12 sexies della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Aziende per il turismo (A.p.t.) e dei Consorzi turistici di associazioni pro loco (Consorzi) del Trentino e per il riconoscimento di nuove A.p.t.

Il giorno **06 Dicembre 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Gli articoli 9 e 12 sexies, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 “legge provinciale sulla promozione turistica” (Legge) individuano nelle Aziende per il turismo (A.p.t.) e nei Consorzi turistici di associazioni pro loco (Consorzi) i soggetti responsabili, nei propri ambiti di competenza, delle attività di:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell’ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell’ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l’attività svolta dalla Società di marketing turistico-territoriale del Trentino.

Gli stessi articoli, in particolare il c. 8 dell’art. 9 e il c. 4 dell’art. 12 sexies, prevedono che la Giunta provinciale approvi specifici criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti (Criteri) alle A.p.t. e ai Consorzi per l’attività di marketing turistico-territoriale degli ambiti di riferimento.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1726 di data 20 ottobre 2017 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i soli anni 2017 e 2018, prorogati al 2019 con successiva deliberazione n. 1021 di data 05 luglio 2019.

Si rende ora necessaria l’approvazione di nuovi Criteri applicabili a partire dal 2020 al fine di meglio definire gli assetti organizzativi e di finanziamento delle A.p.t. e dei Consorzi alla luce anche dell’introduzione nel 2015 dell’imposta di soggiorno, successivamente adattata, e delle conseguenti modalità applicative della stessa. È altresì occasione far riportare all’interno dei criteri più chiare e strutturate indicazioni sulle specifiche discipline che riguardano la trasparenza e la disciplina nazionale e provinciale vigente in materia di contrattualistica pubblica. Relativamente a quest’ultimo punto, qualora risulti prevalente il complessivo finanziamento pubblico, qualunque ne sia la fonte, rispetto ai proventi privati nei ricavi complessivi dell’ente, le A.p.t. ed i Consorzi sono tenuti al rispetto della normativa provinciale e nazionale vigente in materia di contrattualistica pubblica.

I presenti criteri prevedono, in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, che i beneficiari svolgano funzioni di interesse generale rivolte al complesso degli utenti e degli operatori del proprio ambito di competenza.

Nell’ottica poi di favorire l’efficienza organizzativa le A.p.t. e i Consorzi dovrebbero dotarsi di modelli di organizzazione, gestione e controllo, ispirati ai principi del d.lgs 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tali modelli dovrebbero essere idonei a garantire:

- l’esercizio delle attività proprie dell’ente nel rispetto di norme, leggi e regolamenti;
- la tracciabilità delle azioni e dei flussi informativi;
- la trasparenza relativa alle attività dell’ente e ai flussi finanziari;
- la riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 connessi con l’attività aziendale, da parte dei propri

- amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari;
- il controllo sulle attività aziendali in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio;
- il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza nelle procedure di acquisto di prodotti e forniture e nella selezione del personale.

I presenti criteri evidenziano inoltre che le A.p.t. e i Consorzi possono realizzare azioni di marketing turistico-territoriale interambito e attuare a livello locale progetti strategici su scala provinciale promossi dalla Società di sistema relativa al marketing turistico-territoriale del Trentino (Trentino Marketing srl). Ciò risulta funzionale ad indirizzare e rendere coesa l'attività dei beneficiari dei finanziamenti, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Provincia e da Trentino Marketing.

Si prevede peraltro che le A.p.t. ed i Consorzi possano sviluppare progetti di marketing turistico-territoriale d'ambito che prevedano specifici finanziamenti comunitari, statali o di altri enti pubblici e le cui risorse transitano dal bilancio provinciale.

Inoltre, in osservanza del c. 8.1 dell'art. 9 della Legge vengono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento di eventuali nuove A.p.t.

Nella fase attuale la Giunta provinciale sta sviluppando un attento esame dell'architettura complessiva del sistema provinciale del marketing turistico-territoriale, sia del Trentino che dei singoli ambiti. Tale analisi potrebbe portare, nel corso del 2020, ad una revisione di ruoli dei soggetti coinvolti nella promozione turistica trentina e dell'organizzazione complessiva con ripercussioni anche sul relativo sistema di finanziamento.

Per tale ragione si ritiene opportuno non modificare la parte dei Criteri relativa al sistema di definizione del finanziamento, che era già stata ritenuta conforme a quanto previsto dal c. 8 dell'art. 9 della Legge, e di non dare attuazione a quanto previsto dal c. 8 bis dello stesso art. 9 relativo alla definizione delle modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei.

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 dei presenti Criteri, il primo termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato a partire dalla data di approvazione, attraverso determinazione dirigenziale, della relativa modulistica ed entro il 15 gennaio 2020.

In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, la proposta di deliberazione è stata inviata ai servizi provinciali di staff dei quali sono state tenute in considerazione le osservazioni pervenute; in particolare si presterà attenzione, in sede di applicazione dei Criteri, alla differenziazione tra attività di interesse generale (finanziabili con i fondi provinciali) dalle altre attività, commerciali o a beneficio di un numero ristretto di operatori (finanziabili con soli fondi privati).

Inoltre, ai sensi del c. 8 dell'articolo 9 della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta del 5 dicembre 2019.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto l'articolo 56 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo Allegato 4/2;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e come definito nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, i nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti alle Aziende per il turismo (A.p.t.) e dei Consorzi turistici di associazioni pro loco del Trentino per l'attività prevista a partire dal 2020 e per il riconoscimento di nuove A.p.t.;
2. di approvare il fac-simile del “Modulo Compliance”, come definito nell'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, da compilare da parte dei beneficiari al momento di presentazione della domanda di finanziamento. Il modello ufficiale, sentita l'Unità di Missione Strategica Semplificazione e digitalizzazione e con eventuali modifiche migliorative, verrà approvato, con determinazione dirigenziale, entro la data di approvazione della modulistica di cui al successivo punto 3;
3. di prevedere, per quanto illustrato in premessa, che il primo termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato a partire dalla data di approvazione, attraverso determinazione dirigenziale, della relativa modulistica ed entro il 15 gennaio 2020;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## **Allegato 1)**

# **CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL TURISMO E AI CONSORZI TURISTICI DI ASSOCIAZIONI PRO LOCO DEL TRENINO**

*(Artt. 9, c. 8, e 12 sexies, c. 3, della Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8)*

## **Art. 1**

### **BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO**

1. Coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9, c. 8, e 12 sexies, c. 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Legge), i beneficiari dei finanziamenti sono le Aziende per il turismo (A.p.t.) ed i Consorzi turistici di associazioni pro loco (Consorzi) per lo svolgimento delle attività previste all'articolo seguente.

2. I presenti Criteri valgono per le attività svolte a partire dal 1° gennaio 2020.

## **Art. 2**

### **ATTIVITÀ FINANZIABILE**

1. Le A.p.t. ed i Consorzi svolgono funzioni di interesse generale rivolte alla totalità degli utenti e degli operatori del proprio ambito in coerenza con i documenti strategici definiti rispettivamente dalla Provincia e dalla Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino (Società).

2. Le funzioni di cui al comma precedente consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) informazione ed assistenza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, come specificate all'art. 4, c. 1, lett. a) dei presenti criteri;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, come specificate all'art. 4, c. 1, lett. b) dei presenti criteri;
- c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione in coerenza con l'attività svolta dalla Società. Tali attività, come specificate all'art. 4, lett. c) dei presenti criteri, si sostanziano nello sviluppo del prodotto turistico, ad esclusione della promozione dei singoli operatori (tali attività finanziabili possono essere definite come di promozione "pre-competitiva"), e possono ricomprendere anche la sistemazione

dei sentieri e delle aree pubbliche attrezzate e la formazione rivolta agli operatori turistici d'ambito al fine di potenziare la proposta territoriale.

3. Le A.p.t. e i Consorzi possono inoltre realizzare azioni di marketing turistico-territoriale interambito e di attuazione locale di progetti strategici su scala provinciale promossi dalla Società. Tali attività comprendono, tra l'altro, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari trentine di qualità, con particolare riferimento alle produzioni dop/igp trentine e a quelle contrassegnate dal "Marchio Qualità Trentino", e l'implementazione di strumenti quali la "Trentino Guest Card" e la "Trentino Guest Platform", ossia una multi-piattaforma digitale che garantisca l'interattività e l'ingaggio del turista.

4. Oltre a ciò, le A.p.t. e i Consorzi possono sviluppare progetti di marketing turistico-territoriale d'ambito che prevedono specifici finanziamenti comunitari, statali o di altri enti pubblici e le cui risorse transitano dal bilancio provinciale.

5. Resta ferma la possibilità per le A.p.t. ed i Consorzi di svolgere attività diverse da quelle previste dai commi precedenti, in particolare attività commerciale o attività a beneficio di un numero ristretto di operatori. Tali attività devono essere finanziate totalmente da fondi privati e ciò deve risultare da un sistema di contabilità separata idoneo a consentire la tracciabilità dei costi e ricavi.

6. La concessione dei trasferimenti per lo svolgimento delle attività descritte ai commi 1, 2, 3 e 4 da parte delle A.p.t. e dei Consorzi è subordinata, salvo quanto previsto al c. 7 del presente articolo, al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) adozione ed attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo interno che preveda almeno i seguenti elementi:
  - un Codice Etico;
  - un Sistema Disciplinare;
  - un regolamento vendite e acquisti;
  - un sistema di deleghe e procure;
  - un sistema di reclutamento del personale conforme ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità;
  - un regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- b) adozione, nel sito internet, di un'apposita sezione denominata "Organizzazione trasparente" nella quale sono pubblicati i dati ed i documenti inerenti l'attività di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. Non risulta ostativa alla concessione del contributo 2020, l'incorretta o incompleta attuazione dei requisiti sopra delineati al c. 6 alle lett. a) e b), qualora, alla data di presentazione della domanda

di contributo, tali attività e le relative modalità di attuazione siano state espressamente programmate per una loro completa realizzazione dall'organo amministrativo dell'ente entro i primi sei mesi dell'anno successivo, termine prorogabile su motivata richiesta dell'interessato per un massimo di sei mesi.

### **Art. 3**

#### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. I beneficiari possono presentare al Servizio competente in materia di turismo la domanda per la concessione dei finanziamenti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento avvalendosi della modulistica approvata dalla struttura medesima e scaricabile dal sito internet istituzionale della Provincia.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 9 della Legge.

Alla domanda deve essere allegato il programma delle attività agevolabili previste dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento del finanziamento, con annesso piano delle spese previste, inserito all'interno di una programmazione almeno biennale che rappresenti gli obiettivi di medio periodo.

Alla domanda deve essere inoltre allegato il Modulo compliance attestante il rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, c. 6 e c. 7 dei presenti Criteri.

### **Art. 4**

#### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Relativamente alle attività finanziabili di cui all'art. 2, c. 1, 2, 3 e 4 sono ammissibili le seguenti spese:

a) **informazione ed accoglienza turistica**

Sono ricomprese: le spese per l'attivazione e la gestione degli uffici di informazione e assistenza turistica, comprese le retribuzioni del personale e gli oneri accessori; spese per la produzione e la diffusione di informazione e assistenza turistica attraverso ogni supporto, materiale e immateriale; attività di informazione in materia di marchi di prodotto riconosciuti dalla Provincia; rilevazione del movimento turistico e di altri dati statistici; spese per la gestione del sistema informativo del turismo; spese per la verifica ed il monitoraggio della qualità dell'offerta; altre tipologie di spesa finalizzate ad accrescere il livello informativo sull'offerta turistica. Ai sensi del c. 1, lettera a) dell'art.



9 delle Legge si definiscono i seguenti standard minimi per l'informazione turistica.

L'attività di informazione turistica svolta dai beneficiari deve:

- considerare l'intero universo degli operatori presenti nell'ambito turistico (attualmente: Esercizi alberghieri, Affittacamere, Esercizi rurali, Bed and breakfast, CAV, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Agritur, Campeggi, Rifugi alpini, Rifugi escursionistici, Appartamenti concessi in locazione a turisti e Condhotel), a prescindere dalla qualifica di socio o meno dell'ente;
- garantire, a fronte di un'ordinaria ricerca informativa, gli elementi di risposta comunemente utilizzati per identificare l'operatore presente sul territorio: tipologia dell'esercizio ed eventuale classifica; insegna dell'operatore; indirizzo; recapito telefonico, fax e telematico (posta elettronica e indirizzo internet).

Tali contenuti devono essere garantiti a prescindere dallo strumento di comunicazione fruibile dall'ospite: comunicazione di front office, materiale informativo generalmente utilizzato cartaceo e informatico; le informazioni devono essere facilmente rintracciabili nel sito ufficiale dell'ente. L'attività deve essere svolta a favore dell'intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati, assicurando a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento;

**b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati**

Sono ricomprese le spese volte a creare e/o sviluppare un'unica proposta di animazione turistica d'ambito. Tale attività passa attraverso il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati, pienamente ed autonomamente responsabili dei singoli eventi, al fine di incrementare il valore della proposta d'ambito attraverso una condivisione della programmazione comune e lo sviluppo di processi di incremento qualitativo;

**c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione in coerenza con l'attività svolta dalla Società**

Sono ricomprese tutte le attività di marketing, sia strategico che operativo, volte a definire, sviluppare e promuovere l'insieme di beni e servizi dell'ambito che, messi a sistema, compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica, ad esclusione della promozione dei singoli operatori. Le attività finanziabili sono infatti relative all'attività pre-competitiva e possono ricomprendere anche la sistemazione dei sentieri e delle aree pubbliche attrezzate e la formazione rivolta agli operatori turistici d'ambito al fine di potenziare la proposta

territoriale.

Sono ricomprese inoltre le spese relative al supporto per facilitare l'interfaccia tra gli strumenti digitali degli operatori ed i progetti strategici su scala provinciale;

- d) Tra le spese ammissibili vi sono anche quelle **di miglioramento gestionale dell'ente** concernenti la formazione rivolta agli amministratori e le spese di gestione relative all'adeguamento a quanto previsto dai criteri all'art. 2 c. 6.

## Art. 5

### CONTRIBUTO E SPESA RITENUTA AMMISSIBILE

1. La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede all'istruttoria delle domande.

Il finanziamento per l'anno di riferimento (FIN) è assegnato ripartendo gli stanziamenti di bilancio disponibili per lo stesso anno nel seguente modo:

<b>QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>	
Tale quota risulta legata all'andamento degli introiti dell'imposta provinciale di soggiorno prevista dall'art. 16 bis della l.p. 8/2002 e destinata all'attività generale di marketing turistico-territoriale dei singoli ambiti.	
<b>Spese ammissibili</b>	Sono ammissibili tutte le spese previste dall'art. 4 dei presenti Criteri.
<b>Calcolo per definire le specifiche quote a favore dei beneficiari</b>	<p><b>Quota base:</b> Livello di imposta di soggiorno prevista dal c.1, art. 16 bis della l.p. n. 8/2002. Per il calcolo di tale quota si fa riferimento alla stima di gettito di imposta basata sulla media degli ultimi due anni antecedenti alla domanda di finanziamento. Inoltre, viene compensato il differenziale tra gettito realizzato e stimato relativo all'anno precedente.</p> <p><b>Quota aggiuntiva:</b> Livello di imposta di soggiorno prevista dal c. 2, art. 16 bis della l.p. n. 8/2002 e relativa ad eventuali incrementi decisi dai singoli territori. Tale quota viene stimata utilizzando i dati relativi al numero di</p>

	paganti effettivi desunti dalla media degli ultimi due anni antecedenti alla domanda di finanziamento, moltiplicati per l'eventuale differenziale stabilito dal singolo territorio. Inoltre, viene compensato il differenziale tra gettito realizzato e stimato relativo all'anno precedente.
--	---

## QUOTA COMPLEMENTARE

Quota di risorse provinciali destinata all'attività generale di marketing turistico-territoriale dei singoli ambiti.

<b>Spese ammissibili</b>	Sono ammissibili tutte le spese previste dall'art. 4 dei presenti Criteri.
--------------------------	--

<b>Calcolo per definire le specifiche quote a favore dei beneficiari</b>	<p>Le singole quote sono definite con le stesse modalità previste dai Criteri di finanziamento 2016, approvati con deliberazione n. 1896 del 2 novembre 2016.</p> <p>La Giunta provinciale può destinare, con proprio specifico atto, fino ad un massimo del 10% del totale complessivo della quota complementare per il finanziamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuali nuove A.p.t o Consorzi per effetto di fusioni e/o trasformazioni;</li> <li>- attività di marketing straordinarie legate a particolari eventi calamitosi o momentanee crisi di mercato;</li> <li>- attività strategiche di rilevanza provinciale.</li> </ul> <p>In alternativa potranno essere individuate eventuali risorse aggiuntive, compatibilmente con le risorse che si potranno rendere disponibili sul bilancio della Provincia, nel limite massimo del 10% della quota complementare.</p>
--	--

## QUOTA PROGETTI SPECIALI CO-FINANZIATI

Quota relativa a progetti di marketing turistico-territoriale d'ambito che prevedono specifici finanziamenti comunitari, statali o di altri enti pubblici, le cui risorse transitano dal bilancio provinciale.

<b>Spese ammissibili</b>	Sono ammissibili tutte le spese previste dall'art. 4 dei presenti Criteri relative ai singoli specifici progetti co-finanziati.  Inoltre, si applicano le specifiche normative relative a tali risorse che possono prevedere particolari disposizioni relative alla finanziabilità delle spese.
<b>Calcolo per definire le specifiche quote a favore dei beneficiari</b>	Le singole quote risultano pari all'esatto ammontare dei finanziamenti comunitari, statali o di altri enti pubblici resi disponibili sul bilancio provinciale.

**Per ciascun beneficiario il finanziamento annuo sarà il seguente:**

$$\mathbf{FIN = Q. IMPOSTA + Q. COMPLEMENTARE + Q. PROG. SPECIALI CO-FINANZIATI}$$

Dal momento che deve essere rispettato il seguente limite previsto dalla Legge:

$$\mathbf{FIN \leq 90\% SPESA RITENUTA AMMISSIBILE (SRA)}$$

**Per ciascun beneficiario la**

$$\mathbf{SRA = FIN / 0,9}$$

Al finanziamento per ciascun beneficiario, calcolato così come sopra indicato, si applica un arrotondamento per difetto alla decina di euro.

Per quanto concerne la compensazione a favore della Provincia degli oneri del personale provinciale messo a disposizione delle A.p.t. si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3004 di data 30 dicembre 2005 e ss.mm., tale compensazione avviene tra partite creditorie (contributo concesso PAT) e partite debitorie (rimborso del personale provinciale PAT) a capo dell'ente.

2. Con determinazione dirigenziale si procederà alla concessione dei relativi finanziamenti ai beneficiari sulla base delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti si procederà alla proporzionale riduzione dei finanziamenti.

3. Al fine di rafforzare le azioni di marketing turistico-territoriale d'ambito che assumono una particolare rilevanza nella creazione della proposta turistica a dimensione provinciale, ciascun beneficiario può optare per una riduzione di specifiche spese della SRA, fino ad un massimo del 25%. Il corrispondente FIN sarà gestito dalla Provincia o suoi enti strumentali, all'interno di specifici Accordi Quadro sottoscritti con lo stesso beneficiario.

## Art. 6

### LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura provinciale competente, la liquidazione avviene in due soluzioni:

**ACCONTO** **fino all'80% dell'importo concesso**, su specifica richiesta delle A.p.t. e dei Consorzi e successivamente alla concessione dei finanziamenti. L'importo liquidato sarà al netto di eventuali anticipi sul finanziamento già erogati;

**SALDO** su presentazione, **entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento**, della seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
  - la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia;
  - le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività oggetto di agevolazione;
  - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
  - i criteri adottati per l'imputazione delle spese generali all'attività agevolata;
- b) il bilancio approvato come da statuto con annesso verbale di approvazione;
- c) la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure la dichiarazione giurata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure la relazione di una società di revisione contabile, oppure la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione Trentina della Cooperazione, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nella relazione stessa;
- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione l'ente non ha fruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

Si procederà inoltre alla verifica del rispetto degli obblighi stabiliti dalla Legge e dai presenti Criteri.

2. Qualora la spesa rendicontata risultasse inferiore alla SRA prevista in sede di concessione, si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'importo concesso. In tal caso, il beneficiario

dovrà provvedere alla restituzione delle eventuali eccedenze di agevolazione erogata, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, rispetto al contributo rideterminato.

3. Per l'attività relativa ai "Progetti speciali co-finanziati" i sistemi di rendicontazione e di liquidazione sopra descritti potranno essere sostituiti o integrati a seconda delle modalità richieste dagli specifici co-finanziamenti comunitari, statali o di altri enti pubblici.

## **Art. 7**

### **DECADENZA DEI FINANZIAMENTI**

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la Provincia non concede il beneficio o ne dichiara la decadenza nei seguenti casi:

- a) revoca del riconoscimento del soggetto, secondo quanto disposto dal c. 6 dell'art. 9 della Legge;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli precedenti e dall'art. 9 della Legge. In caso di inadempienza sarà attivata la seguente procedura sanzionatoria:
  - entro 60 gg. il beneficiario viene diffidato a conformare l'attività ai predetti obblighi;
  - a fronte di giustificazioni plausibili il termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg.;
  - decorso il termine stabilito il beneficio verrà ridotto del 10%. Qualora la liquidazione del contributo fosse già avvenuta si disporrà il recupero del 10% dell'importo concesso con la prima quota di agevolazione successiva alla data di scadenza della diffida;
  - qualora perdurasse l'inerzia del beneficiario per due verifiche di seguito si procederà alla revoca del contributo;
- c) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6.

## **Art. 8**

### **PROROGHE**

1. Il termine ultimo di effettuazione delle iniziative, fissato al 31 dicembre dell'anno di riferimento del finanziamento, e il termine di rendicontazione di cui all'art. 6, possono essere prorogati su richiesta motivata del beneficiario per un massimo di 2 mesi.

## **Art. 9**

### **NUOVE AZIENDE PER IL TURISMO**

1. Il c. 8.1 dell'art. 9 della Legge prevede che, con la deliberazione dei criteri e modalità di finanziamento delle A.p.t. siano disciplinati anche i termini e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento delle nuove A.p.t. previste dal c. 4 dello stesso articolo.
2. La nuova Azienda per il turismo, per effetto di fusione/incorporazione di precedenti A.p.t. o di trasformazione da Consorzio ad A.p.t., deve presentare domanda di riconoscimento almeno 15 giorni prima della scadenza stabilita per la domanda di finanziamento prevista dall'art. 3 dei presenti Criteri, ferma restando la deroga prevista per l'anno 2020.
3. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Servizio competente in materia di turismo avvalendosi della modulistica approvata dalla struttura medesima e scaricabile dal sito internet istituzionale della Provincia, con allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo. Lo stesso Servizio, prima di procedere al riconoscimento dell'A.p.t., valuta la coerenza tra la domanda e i requisiti previsti dal c.4 dell'art. 9 della Legge.

**Allegato 2)**

**“MODULO COMPLIANCE”**

Art 2, c. 6 dei Criteri per la concessione dei finanziamenti ad A.p.T. e Consorzi

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante, con la qualifica di \_\_\_\_\_

dell'Organizzazione \_\_\_\_\_

*(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)*

con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_

n. tel. \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_

PEC/e-mail \_\_\_\_\_

consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**DICHIARA**

Il rispetto dei seguenti requisiti previsti ai fini della concessione dei finanziamenti previsti ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8:



a) adozione ed attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo interno idoneo che preveda almeno i seguenti elementi (vedi art. 2, comma 6, lett. a dei criteri):

<b>N</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>PROGRAMMATO</b> inserire il riferimento puntuale al Piano, programma o protocollo approvato dall'organismo di amministrazione	<b>PRESENTE</b>
1	CODICE ETICO		
2	SISTEMA DISCIPLINARE		
3	REGOLAMENTO VENDITE E ACQUISTI		
4	SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE		
5	REGOLAMENTO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (conforme ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità)		
6	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (funzionamento e flussi informativi)		

b) adozione, nel sito internet della società, di un'apposita sezione denominata "Organizzazione trasparente" nella quale sono pubblicati i dati ed i documenti inerenti l'attività di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 2, comma 6, lett. b dei Criteri):

<b>N</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>PROGRAMMATO</b> inserire il riferimento puntuale al Piano, programma o protocollo approvato dall'organismo di amministrazione	<b>PRESENTE</b>
1	DISPOSIZIONI GENERALI		
2	ORGANIZZAZIONE		
3	CONSULENTI E COLLABORATORI		
4	SELEZIONE DEL PERSONALE		
5	BANDI DI GARA E CONTRATTI		
6	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI		
7	BILANCI		
8	ACCESSO AGLI ATTI		
9	ALTRI CONTENUTI		